

Contratto di Assicurazione dei Costi di Riparazione

DIP - Documento informativo precontrattuale relativo al prodotto assicurativo danni

Compagnia: AWP P&C S.A., Sede Secondaria per l'Italia.

Prodotto: BMW/BMWi/MINI - Assicurazione dei Costi di Riparazione – Copertura Facoltativa
Ed. 07/2025



Il documento offre una sintesi delle principali informazioni sul prodotto.

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

L'Assicurazione dei Costi di Riparazione è un'assicurazione collettiva stipulata tra AWP P&C S.A., Sede Secondaria e Rappresentanza Generale per l'Italia (in qualità di "Assicuratore") e BMW Bank GmbH (in qualità di "Contraente"), che copre per la riparazione professionale dei difetti delle parti/componenti interessati presso un Centro Convenzionato BMW/MINI sostenuti dai proprietari dei veicoli BMW/MINI che abbiano sottoscritto il Modulo di Adesione ("Beneficiari").



Che cosa è assicurato?

- ✓ L'Assicurazione copre i costi per la riparazione professionale dei difetti delle parti/componenti interessati presso un Centro Convenzionato BMW/MINI. Il Beneficiario deve notificare ogni Evento Assicurato al Centro Convenzionato e consegnare allo stesso la vettura per la riparazione.



Che cosa non è assicurato?

- ✗ L'Assicurazione non copre eventi che riguardino parti / componenti che non rientrino nell'oggetto di copertura dell'Assicurazione dei Costi di Riparazione.



Ci sono limiti di copertura?

- ! Qualora l'Assicurato violi gli obblighi di manutenzione del veicolo, la copertura assicurativa cesserà e, in assenza di sinistri già liquidati, verrà rimborsata la relativa quota di premio non usufruito. In particolare, la Polizza cesserà al verificarsi di una delle seguenti violazioni (prima del verificarsi dell'evento assicurato) anche qualora le stesse non abbiano concorso a determinare l'evento assicurato:
 - violazione delle prescrizioni tecniche (scadenze chilometriche e/o temporali, tipo e modalità dei controlli) riguardanti l'uso, la manutenzione e l'assistenza dell'autoveicolo contenute nel libretto di uso e manutenzione in dotazione;
 - sull'autovettura vengano montati pezzi di ricambio di qualità non corrispondente ai ricambi originali BMW o non vengano utilizzati lubrificanti con specifiche conformi alle prescrizioni della Casa Automobilistica;
 - sull'autovettura vengano apportate delle modifiche non approvate dal Costruttore o l'autovettura sia in qualunque modo manomessa e/o elaborata al fine di alterarne le prestazioni;
 - l'autovettura subisca manomissioni all'odometro;
- ! La copertura assicurativa non opera se il Beneficiario:
 - omette colpevolmente di adottare le misure necessarie nell'ambito di una campagna di richiamo prescritta dal Costruttore;
 - omette colpevolmente di adempiere ai propri obblighi in materia di prevenzione dei sinistri;
- ! La copertura è limitata ai soli veicoli a motore utilizzati in conformità alle istruzioni del produttore, così come previsto dalla Polizza.
- ! Se i lavori di riparazione vengono eseguiti in modo errato, il risarcimento è limitato ai costi di una riparazione professionale.
- ! Il massimale per ogni evento di garanzia assicurato sarà pari al corrente valore di mercato del veicolo garantito.



Dove vale la copertura?

- ✓ La Polizza opera per i sinistri che si verificano nel territorio degli Stati membri dell'Unione Europea, Regno Unito, Islanda, Norvegia, Liechtenstein e Svizzera.



Quali sono i miei obblighi?

- Il Beneficiario deve mantenere il veicolo in conformità al programma di manutenzione e assistenza raccomandato dal produttore. In particolare: a) devono essere rispettate le prescrizioni tecniche (scadenze chilometriche e/o temporali, tipo e modalità dei controlli) riguardanti l'uso, la manutenzione e l'assistenza dell'autoveicolo contenute nel libretto di uso e manutenzione in dotazione; b) sull'autovettura devono essere montati esclusivamente pezzi di ricambio di qualità corrispondente ai ricambi originali BMW e devono essere utilizzati lubrificanti con specifiche conformi alle prescrizioni della Casa Automobilistica; c) sull'autovettura non devono essere apportate delle modifiche non approvate dal Costruttore e l'autovettura non deve essere in qualunque modo manomessa e/o elaborata al fine di alterarne le prestazioni; d) l'autovettura non deve subire manomissioni all'odometro. In caso di violazione di uno dei suddetti obblighi, l'Assicuratore eserciterà il recesso e la copertura assicurativa cesserà. Se non sono stati già liquidati dei sinistri, il Beneficiario potrà richiedere il pagamento della quota di premio non usufruito;
- Il Beneficiario deve utilizzare il veicolo in conformità alle istruzioni del produttore;
- Il Beneficiario deve notificare ogni evento assicurato al Centro Convenzionato e consegnare allo stesso la vettura per la riparazione;
- Il Beneficiario deve esercitare tutti i propri diritti nei confronti di terzi soggetti responsabili dell'evento assicurato;
- Il Beneficiario deve consentire che il proprio veicolo venga ispezionato, in qualsiasi momento, da un rappresentante autorizzato della Compagnia Assicurativa;



Quando e come devo pagare?

Il Premio è finanziato da Bmw Bank GmbH.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Il contratto di assicurazione termina automaticamente alla scadenza della durata contrattuale riportata sul certificato di polizza (24 o 36 mesi).



Come posso disdire la polizza?

E' possibile recedere dalla polizza inviando Raccomandata A/R o PEC all'Assicuratore nei seguenti casi:

- entro 60 giorni dalla sottoscrizione del modulo di adesione (diritto di ripensamento);
- a seguito di un evento assicurato;
- in caso di vendita dell'Autovettura a privati, il recesso potrà essere richiesto dall'acquirente;

Assicurazione dei Costi di Riparazione

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo (DIP aggiuntivo)

Compagnia: AWP P&C S.A., Sede Secondaria e Rappresentanza Generale per l'Italia. Viale Brenta, 32 - 20139 Milano

(IT) Nome del prodotto: Assicurazione dei Costi di Riparazione

Ed. 07/2025

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel DIP - Documento Informativo Precontrattuale dei contratti di assicurazione danni per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

AWP P&C S.A. Sede Secondaria e Rappresentanza generale per l'Italia; Viale Brenta, 32 – 20139 Milano (Italia)Tel. +39 02 2369 51 - sito internet www.allianz-partners.it – e-mail info@allianz-assistance.it –PEC awp.pc@legalmail.it**AWP P&C S.A. Sede Legale**

7, Dora Maar, 93400 Saint-Ouen – France

Autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni. Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni dall'Autorité de Contrôle Prudentiel et de résolution (ACPR) il 1 febbraio 2010 Registro delle Imprese e delle Società Francesi nr. 519490080**Rappresentanza generale per l'Italia**

Viale Brenta, 32 CAP 20139, Milano ITALIA

Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano nr. 07235560963 - Rea 1945496

Recapito Telefonico – Sito Internet – Indirizzo e-mail02/23.695.1 - www.allianz-partners.it - info@allianz-assistance.it**Abilitazione all'esercizio delle assicurazioni**

Società abilitata all'esercizio dell'attività Assicurativa in Italia in regime di stabilimento, iscritta il 3 novembre 2010, al nr. I.00090, all'appendice dell'albo Imprese Assicuratrici, Elenco I

Il patrimonio netto della società è di € 510.985.121,91, di cui € 18.510.562,50 di azioni e € 382.499.429,81 di riserve di capitale. Questi dati si riferiscono all'ultimo bilancio approvato del 2023.

Il coefficiente di solvibilità della società, inteso come rapporto tra il margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità previsto dalla normativa vigente è del 127%.

Il requisito patrimoniale di solvibilità è di € 446.908.618, il requisito patrimoniale minimo è di € 201.108.878 e l'importo ammissibile di fondi propri a copertura del requisito patrimoniale di solvibilità è pari a € 567.926.490.

Per ulteriori informazioni finanziarie sulla società si prega di fare riferimento al rapporto di solvibilità disponibile sul sito web:

[Allianz Partners - Regulatory reporting \(allianz-partners.com\)](http://AllianzPartners-Regulatoryreporting.allianz-partners.com)

Al contratto si applica la legge italiana.

**Cosa è assicurato?**

Non ci sono ulteriori informazioni rispetto a quanto indicato nel DIP.

**Cosa non è assicurato?****Rischi esclusi**

Ad integrazione di quanto specificato nel Documento Informativo Precontrattuale, si specifica che l'assicurazione non copre i difetti derivanti da circostanze esterne, come ad esempio quelli causati da incidente, atti dolosi o un impatto esterno diretto.

**Ci sono limiti di copertura?**

Ad integrazione di quanto specificato nel Documento Informativo Precontrattuale, si riportano le seguenti informazioni. Per ogni Evento di Garanzia Assicurato il valore massimo dell'indennizzo è determinato come segue:

- I. I costi relativi alle parti sono rimborsati fino all'ammontare del prezzo di vendita consigliato per il relativo veicolo, così come previsto dal produttore o dall'importatore.
- II. I costi di manodopera sono rimborsati fino all'ammontare delle tariffe concordate dall'officina con il produttore e fino al numero di ore di lavoro stabilite dal produttore per la riparazione.
- III. Ispezioni, misurazioni, programmazione e ritocchi verranno rimborsati nell'ambito dell'evento assicurato, a condizione che siano direttamente collegati alla riparazione del componente difettoso coperto dalla polizza assicurativa.
- IV. L'imposta sul valore aggiunto sarà rimborsata solo se effettivamente sostenuta e solo se il destinatario della fattura non ha diritto alla detrazione dell'imposta a monte.
- V. I costi sostenuti per il preventivo di spesa saranno rimborsati solo in caso di evento assicurato.
- VI. La copertura potrà essere rifiutata qualora il Beneficiario non rispetti gli obblighi di mantenere il veicolo in conformità al programma di manutenzione e assistenza raccomandato dal produttore.

**A chi è rivolto questo prodotto?**

Questo prodotto assicurativo è rivolto ai clienti BMW/BMWi/MINI.

**Quali costi devo sostenere?**

Costi di intermediazione. La commissione percepita dagli intermediari è pari al 54 % del Premio Assicurativo.

COME PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

Alla compagnia assicurativa	<p>I reclami possono essere inoltrati attraverso uno dei seguenti mezzi alternativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • E-mail alla casella quality_reclami@allianz.com • PEC alla casella reclami.awp-pc@legalmail.it • Lettera indirizzata a AWP P&C S.A. – RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA Servizio Qualità - C.P. 81 - Via Cordusio, 4 - 20123 MILANO <p>La compagnia è tenuta a rispondere entro 45 giorni.</p>
Ad IVASS	<p>In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva ad un reclamo diretto all'Assicuratore, è possibile presentare un reclamo ad IVASS. I reclami devono essere inoltrati per iscritto a:</p> <p>IVASS, Via del Quirinale, 21 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it</p> <p>Info su: www.ivass.it</p> <p>In alternativa, è possibile rivolgersi (in lingua inglese o francese) all'autorità francese per le assicurazioni: Banque de France, Demande ACPR, TSA 50120, 75035 PARIS CEDEX 01, FRANCE. Per inviare un'email, è necessario creare un account sul sito della Banque de France https://accueil.banque-france.fr/</p>

	PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile, e in alcuni casi necessario, avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:
Mediazione	<p>Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98).</p> <p>La mediazione costituisce condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un'azione civile relativa ad una controversia attinente ai contratti assicurativi (ad esclusione delle controversie relative al risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti).</p>
Negoziazione Assistita	<p>Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.</p> <p>La negoziazione assistita non è obbligatoria.</p>
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	<p>Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET mediante accesso al seguente sito internet: http://ec.europa.eu/finance/fin-net/.</p>

REGIME FISCALE

TRATTAMENTO FISCALE APPLICABILE AL CONTRATTO	<p>Per questa assicurazione non è prevista la detraibilità fiscale del premio. Le prestazioni assicurate non sono tassate.</p>
---	--

Termini e Condizioni di Assicurazione

Assicurazione dei costi di riparazione

Copertura Facoltativa Autoveicoli

ed. 01/2025

Sommario

PARTE A – Copertura assicurativa e prestazioni offerte 4

1 Copertura assicurativa e oggetto delle prestazioni..... 4

1.1 Cos'è assicurato? Cosa costituisce un Evento Assicurato? 4

1.2 A cosa hai diritto in caso di Evento Assicurato? 5

1.3 Limiti/restrizioni in caso di Evento Assicurato 6

1.4 Ambito geografico 6

2 Esclusioni 6

2.1 Costi (e/o interventi di riparazione) che non sono direttamente connessi alla riparazione della componente difettosa 6

2.2 Modifiche all'Autovettura/componenti aggiuntivi e retrofit..... 6

2.3 Uso, trattamento o manutenzione impropri dell'Autovettura 6

2.4 Circostanze esterne 7

2.5 Obbligo di Indennizzo da parte di terzi 7

2.6 Uso Commerciale..... 7

PARTE B – Condizioni di Polizza 8

1 Obblighi prima del verificarsi dell'Evento Assicurato..... 8

2 Obblighi dopo il verificarsi dell'Evento Assicurato..... 8

3 Conseguenze legali in caso di violazione degli obblighi 8

3.1 Riduzione dell'obbligo di fornire copertura in caso di violazione degli obblighi dopo il verificarsi dell'Evento Assicurato..... 8

3.2 Perdita del diritto all'Indennizzo e recesso da parte dell'Assicuratore in caso di violazione di un obbligo da rispettare prima del verificarsi dell'Evento Assicurato 9

4 Obbligo di avviso della presenza di un'altra Assicurazione in base alla quale possa essere chiesto l'Indennizzo..... 9

4.1 Obbligo di avviso 9

4.2 Conseguenze legali della violazione dell'obbligo di avviso 9

5 Obblighi relativi al pagamento del Premio 10

5.1 Che cosa bisogna tenere in considerazione quando si paga il Premio? 10

6 Trasferimento dei diritti del Beneficiario nei confronti di terzi 10

6.1	Surrogazione.....	10
6.2	Obblighi riguardanti la Surrogazione	10
6.3	Conseguenze per la violazione degli obblighi.....	10
PARTE C – Disposizioni Generali		11
1	Inizio e fine della copertura assicurativa	11
1.1	Quando inizia la copertura assicurativa?	11
1.2	Quando cessa la copertura assicurativa?	11
2	Durata del contratto.....	11
3	Cosa succede se l'Autovettura è ferma, venduta o se sopravviene la Cessazione del Rischio assicurato?.....	11
3.1	Cosa succede se l'Autovettura è ferma?.....	11
3.2	Cosa succede se l'Autovettura viene venduta?.....	11
3.3	Cosa succede se sopravviene la Cessazione del Rischio assicurato?	12
4	Recesso a seguito di Evento Assicurato.....	12
4.1	Diritto di recesso.....	12
4.2	Periodo di preavviso	12
4.3	Notifica per iscritto del recesso	12
4.4	Data di efficacia del recesso	13
5	Recesso per ripensamento dopo la stipulazione	13
5.1	Diritto di recesso.....	13
5.2	Notifica per iscritto del recesso	13
5.3	Data di efficacia del recesso	13
6	Premio in caso di scioglimento anticipato	13
7	Legge applicabile.....	13
8	Dove può essere intrapresa un'azione legale?	13
8.1	Giudice competente in caso di un'azione legale da parte del Beneficiario nei confronti dell'Assicuratore	13
8.2	Giudice competente in caso di un'azione legale da parte dell'Assicuratore nei confronti del Beneficiario.....	14
8.3	Giudice competente se l'assicurato risiede al di fuori dell'Unione Europea, Islanda, Norvegia o Svizzera.....	14
8.4	Giudice competente qualora un Evento Assicurato si verifichi all'estero	14

Glossario

Assicuratore: AWP P&C S.A., Rappresentanza Generale per l'Italia

Assicurazione: il presente contratto a copertura dei costi necessari per far fronte ad un Evento Assicurato

Beneficiario: indica il soggetto che ha sottoscritto un finanziamento erogato da BMW Bank per l'acquisto e/o la locazione finanziaria di un veicolo BMW/MINI e che ha sottoscritto la polizza/modulo di adesione al programma assicurativo ASSICURAZIONE DEI COSTI DI RIPARAZIONE – COPERTURA FACOLTATIVA A PAGAMENTO, il cui Premio è compreso nel finanziamento/leasing

Cessazione del Rischio: evento che determina una carenza di interesse all'Assicurazione

Circostanza Esterna: avvenimento che ha cagionato una perdita di funzionalità (difetto) di una parte/componente, che non sarà coperta dall'Assicurazione

Centro Convenzionato: Centro appartenente alla Rete Ufficiale di Vendita e Assistenza BMW/BMWi/MINI in Italia

Officina Autorizzata: Officina appartenente alla Rete Ufficiale di Assistenza BMW/BMWi/MINI in Italia

Evento Assicurato: la perdita di funzionalità (difetto) di una parte/componente coperta dall'Assicurazione

Garanzia: copertura del Rischio che viene individuato in polizza

Importo Massimo dell'Indennizzo: l'ammontare dei costi di riparazione oltre il quale la presente Assicurazione non sarà operativa

Indennizzo: la riparazione del veicolo danneggiato, o, qualora previsto dalla polizza, il pagamento della fattura di riparazione del veicolo

Intermediario: BMW Bank GmbH

Premio: la somma da corrispondere all'Assicuratore ai fini dell'attivazione della copertura

Recesso: facoltà riconosciuta al Beneficiario, all'Assicuratore o ad entrambi di concludere il contratto di polizza anticipatamente rispetto alla data naturale di scadenza

Surrogazione: esercizio da parte dell'Assicuratore dei diritti vantati dal Beneficiario nei confronti di terzi

Uso Commerciale: utilizzo del veicolo assicurato come taxi o per car sharing, scuola guida, corriere o corriere espresso, noleggio di autovetture o utilizzo per gare automobilistiche e/o veicoli pesanti per operazioni fuori-strada con diversi tipi di carburante (gas, idrogeno ecc.) All'Uso Commerciale è equiparato l'acquisto dell'Autovettura da parte di un salonista (titolare dell'autosalone come persona fisica o autosalone come persona giuridica)

Valore dell'Autovettura: valutazione del valore dell'Autovettura basato sul listino di riferimento Eurotax Blu

PARTE A – Copertura assicurativa e prestazioni offerte

1 Copertura assicurativa e oggetto delle prestazioni

1.1 Cos'è assicurato? Cosa costituisce un Evento Assicurato?

1.1.1 Cos'è assicurato?

È assicurata la funzionalità di tutte le parti meccaniche ed elettriche dell'Autovettura, fatte salve le esclusioni e le previsioni relative alle componenti BEST4 BMW/MINI e alle batterie ad alto voltaggio di cui al punto 1.1.2 e i limiti/restrizioni di cui al punto 1.3. Le autovetture sulle quali può essere attivata l'Assicurazione dei costi di riparazione sono le autovetture BMW/MINI nuove (mono proprietario oppure acquistate a km 0, senza ulteriori passaggi di proprietà), vendute direttamente o distribuite da BMW Italia tramite la propria rete di concessionari e agenti entro 24 mesi dalla data di consegna del veicolo.

L'Assicurazione dei costi di riparazione decorre successivamente alla data di scadenza della Garanzia legale (primi 24 mesi dalla data di consegna del veicolo) come indicato nel dettaglio sul certificato di polizza.

1.1.2 Cosa non è assicurato?

Sono esclusi i seguenti componenti/parti del veicolo:

a) Parti e componenti esclusi:

- Carrozzeria, comprese le guarnizioni e le parti associate e la verniciatura del veicolo;
- Telaio;
- Cerchi, pneumatici e sensori di monitoraggio pneumatici;
- Componenti in vetro e vetro a specchio;
- Ammortizzatori ad eccezione delle sospensioni pneumatiche;

- Elementi della frizione (forcella di disinnesto, cuscinetto reggispira, piastra spingidisco, disco frizione);
- Fusibili;
- Tasche portaoggetti, porta-bicchieri, coperchi dei braccioli, pannello di portiera, rivestimento volante, tappezzeria e rivestimenti sedili, rivestimento e modanature plancia;
- Kit frizione e dischi dei freni, pastiglie dei freni, cuscinetti per mozzo, bulloni delle ruote, filtri, candele, tergilavafari;
- Guarnizioni: guarnizioni, che non siano esposte a movimenti meccanici. Tuttavia, per chiarezza, perdite su dispositivi relativi al sistema di raffreddamento, quali, ma non solo, la massa radiante, i tubi dell'acqua, la guarnizione della testa del cilindro, il radiatore e l'impianto di climatizzazione sono coperti;
- Fanali allo xeno e alogeni;
- Batteria veicolo fino a 12 Volt, chiavi e telecomandi a batteria, batteria sensori pressione pneumatici;
- Rumorosità aerodinamica, degli interni e della capote / tetto apribile;

b) Componenti BEST4 BMW/MINI:

- La copertura dei componenti BEST4 BMW/MINI (elencati di seguito) ai sensi della presente Assicurazione inizia alla scadenza della Garanzia del produttore offerta sui componenti BEST4 BMW/MINI;
- La Garanzia del produttore sui componenti BEST4 BMW/MINI scade al raggiungimento dell'età o, se antecedente, del chilometraggio del veicolo come di seguito indicato rispetto a ciascun componente BEST4 BMW/MINI;

- La Garanzia convenzionale del produttore sui componenti BEST4 BMW/MINI decade nei casi riportati nelle condizioni generali sottoscritte e allegate al contratto di vendita;
- Motore: tutte le parti lubrificate che compongono il motore (4 anni o 100.000km, 150.000km per i soli motori diesel BMW);
- Turbocompressore (4 anni o 100.000km);
- Trasmissione. Automatica/manuale, differenziali, ripartitore di coppia, tutte le parti che compongono questi gruppi (4 anni o 100.000km);
- Sterzo. Tutte le parti che compongono la scatola dello sterzo, meccanica, elettrica o idraulica e servosterzo (4 anni o 100.000km);
- I veicoli full electric non sono garantiti per la copertura dei componenti BEST4 BMW/MINI;

c) Batterie ad alto voltaggio;

La copertura ai sensi della Garanzia relativa alle batterie ad alto voltaggio ha inizio alla scadenza della Garanzia del produttore sulle batterie ad alto voltaggio (in base al certificato della batteria). Per i veicoli elencati di seguito, la Garanzia del produttore sulle batterie ad alta tensione scade al raggiungimento del primo tra:

- I8: 8 anni o 100.000km;
- I3: 8 anni o 100.000km per veicoli immatricolati entro il 31/07/2019;
- I3: 8 anni o 160.000km per veicoli immatricolati dal 1/08/2019;
- tutte le BMW/MINI full electric: 8 anni o 160.000 km;
- PHEV (versioni ECE Gen3 e Gen4): 6 anni o 100.000 km;
- PHEV (versione ECE Gen5): 8 anni o 160.000 km;

1.1.3 Evento Assicurato

Costituisce un Evento Assicurato la perdita della funzionalità (difetto) di una parte/componente coperta dalla presente Assicurazione.

1.2 A cosa hai diritto in caso di Evento Assicurato?

Un Evento Assicurato costituisce il presupposto per l'assunzione da parte dell'Assicuratore dei costi per la riparazione professionale dei difetti delle parti/componenti interessati esclusivamente presso un Centro Service aderente appartenente alla Rete Ufficiale di assistenza BMW/MINI in Italia comprensivo dei costi necessari ed effettivamente sostenuti per la manodopera e per le parti, in conformità alle seguenti disposizioni:

- I costi relativi alle parti sono rimborsati fino all'ammontare del prezzo di vendita consigliato (Listino al pubblico) per la relativa Autovettura, così come previsto dal produttore o dall'importatore;
- Utilizzo esclusivo di Ricambi Originali BMW e MINI;
- I costi di manodopera sono rimborsati fino all'ammontare delle tariffe concordate dall'officina con il produttore e fino al numero di ore di lavoro stabilite dal produttore per la riparazione;
- Ispezioni, misurazioni, programmazione e ritocchi verranno rimborsati nell'ambito dell'Evento Assicurato, a condizione che siano direttamente collegati alla riparazione del componente difettoso coperto dalla polizza assicurativa;
- L'imposta sul valore aggiunto sarà rimborsata solo se effettivamente sostenuta e solo se il destinatario della fattura non ha diritto alla detrazione dell'imposta a monte;
- I costi sostenuti per il preventivo di spesa saranno rimborsati solo in caso di Evento Assicurato;
- Qualora si siano resi necessari interventi presso un Centro Convenzionato o Officina Autorizzata all'estero l'assicurato avrà diritto ad ottenere il rimborso di quanto sostenuto dietro presentazione della fattura comprovante gli interventi eseguiti contattando il servizio Clienti BMW di

BMW Italia 02-51610-111; in tali casi il rimborso verrà effettuato previa valutazione tecnica eseguita secondo i parametri precedentemente esposti al punto 1.2 sempre che sussistano le condizioni di validità ed efficacia della Garanzia Convenzionale;

1.3 Limiti/restrizioni in caso di Evento Assicurato

- a) L'Importo Massimo dell'Indennizzo per Evento Assicurato è fissato al valore di sostituzione dell'Autovettura. Il valore di sostituzione è pari al Valore di una Autovettura comparabile usata, priva del difetto, al giorno in cui si verifica il difetto stesso. Qualora i costi di riparazione previsti superino l'importo massimo richiesto:

- il Beneficiario dovrà sostenere i costi ulteriori per la riparazione dell'Autovettura;

oppure

- al Beneficiario verrà pagato l'Importo Massimo dell'Indennizzo detratto il Valore residuo dell'Autovettura non riparata. Il Beneficiario potrà conservare l'Autovettura non riparata.
- b) Qualora in un Evento Assicurato sia raggiunto o superato l'Importo Massimo dell'Indennizzo, la presente Assicurazione si risolve ai sensi della successiva Parte C, clausola 1.2.
- c) Qualora i costi di riparazione previsti superino il valore dell'unità sostitutiva che viene normalmente installata quando si manifesta un determinato difetto, l'Indennizzo è limitato al costo dell'unità sostitutiva, inclusi i costi di smontaggio e installazione.
- d) Non ci assumiamo alcuna responsabilità e non siamo obbligati per eventuali danni o costi aggiuntivi derivanti da lavori di riparazione eseguiti in modo non corretto. Fatti salvi gli altri limiti stabiliti nella presente clausola, in caso di errata esecuzione dei lavori di riparazione la copertura è limitata ai costi di manodopera e

dei materiali che sarebbero stati necessari per una riparazione professionale.

1.4 Ambito geografico

Questa Assicurazione copre tutti i difetti riparati in qualsiasi stato membro dell'Unione Europea, così come nel Regno Unito, Islanda, Norvegia, Liechtenstein e Svizzera.

2 Esclusioni

2.1 Costi (e/o interventi di riparazione) che non sono direttamente connessi alla riparazione della componente difettosa

L'Assicurazione non copre i costi e/o gli interventi che non sono direttamente connessi alla riparazione della parte/componente difettosa. Ciò include, ad esempio, i costi di recupero/rimorchio, i costi di vitto e alloggio, i costi per una autovettura di cortesia e il risarcimento per la perdita d'uso o per i ritardi.

Inoltre, non vi sarà alcun rimborso dei costi per parti/componenti o liquidi per i quali, secondo le linee guida del produttore, sarebbe stata in programma la sostituzione a causa dell'età, del ciclo di vita o per il chilometraggio nel momento in cui si è verificato l'Evento Assicurato, o per i costi di allineamento delle ruote, o per costi relativi agli aggiornamenti software o agli aggiornamenti di sistema.

2.2 Modifiche all'Autovettura/componenti aggiuntivi e retrofit

L'Assicurazione non copre i difetti:

- causati da modifiche al design originale dell'Autovettura (es. tuning o tecnologie di trazione alternative);
- causati dall'installazione di parti o accessori di terze parti o di accessori non approvati dal produttore;

2.3 Uso, trattamento o manutenzione impropri dell'Autovettura

L'Assicurazione non copre i difetti:

- causati dall'uso di prodotti non idonei (non approvati dal produttore) o lubrificanti o carburanti contaminati o non adeguati;

6

AWP P&C S.A.
Sede Legale
7 rue Dora Maar,
93400 Saint-Ouen
France

Capitale Sociale
€ 18.510.562,50

Autorizzata all'esercizio
delle assicurazioni dall'Autorité
de contrôle prudentiel et de
résolution (ACPR)
il 1 febbraio 2010

Registro delle Imprese
e delle Società Francesi
n. 519490080

**Sede Secondaria e Rappresentanza
Generale per l'Italia**

Viale Brenta, 32 - 20139 Milano (Italia)
Tel: 02.23695.1

www.allianz-partners.it

Codice Fiscale, Partita IVA e
iscrizione al Registro delle Imprese
di Milano n. 07235560963 - Rea 1945496

Abilitata all'esercizio
dell'attività Assicurativa
in Italia in regime
di stabilimento, iscritta
in data 3 novembre 2010
al n. 1.00090, all'appendice
dell'albo Imprese Assicuratrici,
Elenco I



- b) causati dalla perdita o dalla mancanza di lubrificanti o liquidi;
- c) causati da un non corretto utilizzo dell'Autovettura, uso dell'Autovettura in maniera difforme rispetto agli standard del produttore così come previsti dal manuale d'uso, da periodi prolungati di inattività dell'Autovettura, o dal sovraccarico dell'Autovettura così come dall'esposizione dell'Autovettura a pesi assiali e/o carichi trainabili superiori a quelli consentiti dal produttore;
- d) causati dall'utilizzo dell'Autovettura in eventi cronometrati, competizioni motociclistiche o nella preparazione per tali eventi;
- e) causati dall'uso di una parte/componente in stato di evidente necessità di riparazione, salvo che tale parte/componente sia stata almeno provvisoriamente riparata da un professionista qualificato con la nostra approvazione, prima che il difetto si sia verificato;

2.4 Circostanze esterne

L'Assicurazione non copre i difetti:

- a) causati da ossidazione e corrosione;
- b) causati da un incidente, es. a un evento esterno improvviso che impatta direttamente sull'Autovettura con forza meccanica;
- c) causato da atti intenzionali o dolosi, in particolare furto, uso non autorizzato, rapina, atti vandalici, appropriazione indebita o altri reati o qualsiasi altro uso non conforme alla legge;
- d) causati da un impatto esterno diretto, come tempeste, grandine, fulmini, terremoti o inondazioni;
- e) causati da incendio o esplosione;
- f) causati da sequestro o da altri atti dell'Autorità;
- g) causati da atti di Guerra di qualsiasi tipo, invasione, rivoluzione, guerra civile, disordini civili, scioperi o terrorismo;
- h) causati da energia nucleare, radiazioni nucleari o sostanze radioattive;
- i) causate da animali di qualsiasi tipo;
- j) causati da manomissioni o manipolazioni di dati (hacking e attacchi informatici);

2.5 Obbligo di Indennizzo da parte di terzi

L'Assicurazione non copre i difetti che sono o dovrebbero essere indennizzati da una terza parte nella sua qualità di compagnia assicurativa, produttore, venditore, importatore o fornitore nell'ambito di un contratto di riparazione, Garanzia legale o contrattuale o qualsiasi altro obbligo di Garanzia (volontaria) fatto salvo quanto indicato nella parte C, art. 3.2, c) ("Vendita dell'Autovettura con l'intermediazione di un Centro Convenzionato").

2.6 Uso Commerciale

Non è possibile avanzare alcuna richiesta di Indennizzo ai sensi di questa Assicurazione qualora l'Autovettura venga utilizzata, anche temporaneamente, per i seguenti scopi commerciali: taxi, *car sharing*, scuola guida, servizi postali, di corriere o di corriere espresso, noleggio di autovetture, utilizzo per gare automobilistiche utilizzo per gare automobilistiche e/o veicoli pesanti per operazioni fuoristrada con diversi tipi di carburante (gas, idrogeno ecc.). All'Uso Commerciale è equiparato l'acquisto dell'Autovettura da parte di un saloniista (titolare dell'autosalone come persona fisica o autosalone come persona giuridica).

AWP P&C S.A.
Sede Legale
7 rue Dora Maar,
93400 Saint-Ouen
France

Capitale Sociale
€ 18.510.562,50

Autorizzata all'esercizio
delle assicurazioni dall'Autorité
de contrôle prudentiel et de
résolution (ACPR)
il 1 febbraio 2010

Registro delle Imprese
e delle Società Francesi
n. 519490080

Sede Secondaria e Rappresentanza Generale per l'Italia

Viale Brenta, 32 - 20139 Milano (Italia)
Tel: 02.23695.1

www.allianz-partners.it

Codice Fiscale, Partita IVA e
iscrizione al Registro delle Imprese
di Milano n. 07235560963 - Rea 1945496

Abilitata all'esercizio
dell'attività Assicurativa
in Italia in regime
di stabilimento, iscritta
in data 3 novembre 2010
al n. I.00090, all'appendice
dell'albo Imprese Assicuratrici,
Elenco I



PARTE B – Condizioni di Polizza

1 Obblighi prima del verificarsi dell'Evento Assicurato

- a) Devono essere rispettate le prescrizioni tecniche (scadenze chilometriche e/o temporali, tipo e modalità dei controlli) riguardanti l'uso, la manutenzione e l'assistenza dell'autoveicolo contenute nel libretto di uso e manutenzione in dotazione;
- b) sull'Autovettura devono essere montati esclusivamente pezzi di ricambio di qualità corrispondente ai Ricambi Originali BMW e devono essere utilizzati lubrificanti con specifiche conformi alle prescrizioni della Casa Automobilistica;
- c) sull'Autovettura non devono essere apportate delle modifiche non approvate dal costruttore, e l'Autovettura non deve essere in qualunque modo manomessa e/o elaborata al fine di alterarne le prestazioni; l'Autovettura non deve subire manomissioni all'odometro;

Il rispetto dei suddetti obblighi costituisce condizione di operatività dell'Assicurazione. Il loro mancato rispetto comporterà la perdita del diritto all'Indennizzo e la cessazione degli effetti dell'Assicurazione, come indicato al successivo punto 3.2.

2 Obblighi dopo il verificarsi dell'Evento Assicurato

- a) Il Beneficiario è tenuto a recarsi senza ingiustificato ritardo presso il proprio Centro Convenzionato per denunciare un Evento Assicurato e a consegnare l'Autovettura allo stesso per la riparazione. È possibile reperire informazioni sulla localizzazione del proprio Centro Convenzionato o Officina Autorizzata ai siti www.BMW.it o www.mini.it;
- b) La parti sostituite diverranno di proprietà del Centro Convenzionato o Officina Autorizzata;
- c) I costi per la riparazione coperti dalla presente Assicurazione saranno sostenuti dall'Assicuratore. A tal fine il Beneficiario delega l'Assicuratore a corrispondere il relativo l'Indennizzo direttamente al Centro Convenzionato o Officina Autorizzata. Resta inteso che i costi di riparazione non coperti o eccedenti la copertura assicurativa rimarranno a carico del Beneficiario;

- d) Nel caso in cui sia necessario effettuare una riparazione urgente dell'Autovettura il Cliente potrà avvalersi del servizio Mobile Care BMW (numero verde 800-713954) Mobile Care MINI (numero verde 800-713948);
- e) In deroga a quanto previsto dai punti precedenti, in caso di riparazioni fuori dall'Italia il Beneficiario dovrà anticipare i costi di riparazione. In tal caso il Beneficiario dovrà garantire che la fattura per la riparazione elenchi in dettaglio il lavoro svolto, prezzi delle parti di ricambio e i costi di manodopera (numero di riferimento delle ore di lavoro che il produttore prescrive per la riparazione e le relative tariffe). La fattura deve essere inviata all'Assicuratore entro un mese dalla sua data di emissione e verrà rimborsata ai sensi della presente Assicurazione accedendo alla sezione "Richiesta online" nell'apposita sezione "Contatti "BMW Customer Care" o "MINI Customer Care" dei siti rispettivamente www.BMW.it o www.mini.it le spese sostenute verranno rimborsate ai sensi della presente Assicurazione;
- f) Il Beneficiario dovrà consentire che l'Autovettura venga ispezionata da un rappresentante autorizzato della compagnia assicurativa in qualsiasi momento, prima e durante la riparazione, e dovrà fornire, su richiesta, tutte le informazioni necessarie per la valutazione dell'Evento Assicurato;
- g) In caso di Evento Assicurato, il Beneficiario dovrà adoperarsi per ridurre il più possibile il danno;

3 Conseguenze legali in caso di violazione degli obblighi

Quali sono le conseguenze legali in caso di una violazione degli obblighi?

3.1 Riduzione dell'obbligo di fornire copertura in caso di violazione degli obblighi dopo il verificarsi dell'Evento Assicurato

Una violazione degli obblighi sussistenti in capo al Beneficiario dopo il verificarsi dell'Evento Assicu-

rato (precedente punto 2) può comportare una riduzione totale o parziale dell'obbligo di Indennizzo ai sensi della presente Assicurazione. Si applica quanto segue:

- se la violazione dell'obbligo è dolosa, l'Assicuratore non è obbligato a corrispondere l'Indennizzo;
- se la violazione dell'obbligo è dovuta a colpa grave, l'Assicuratore ha il diritto di ridurre l'Indennizzo dovuto. La riduzione dipende dalla gravità della negligenza e può anche comportare il totale venir meno dell'Indennizzo. Non verrà operata alcuna riduzione qualora venga dimostrata l'assenza di colpa;

Tuttavia, in caso di dolo o colpa grave, l'Assicuratore rimarrà comunque obbligato a corrispondere l'Indennizzo ai sensi della presente Assicurazione, qualora venga dimostrato che la violazione delle condizioni non è la ragione:

- a) del verificarsi dell'Evento Assicurato;

oppure

- b) dell'obbligo dell'Assicuratore di fornire le prestazioni;

oppure

- c) del determinarsi di a) o b);

Questo non si applica se la violazione dell'obbligo è avvenuta in modo fraudolento.

3.2 Perdita del diritto all'Indennizzo e recesso da parte dell'Assicuratore in caso di violazione di un obbligo da rispettare prima del verificarsi dell'Evento Assicurato

In caso di violazione di un obbligo da rispettare prima del verificarsi dell'Evento Assicurato (obblighi indicati al precedente punto 1), l'Evento Assicurato non sarà coperto e l'Assicuratore recederà dal contratto assicurativo, facendone cessare gli effetti a decorrere dalla data di violazione dell'obbligo ed inviando relativa comunicazione al Beneficiario.

Qualora non sia stato liquidato nessun sinistro, il Beneficiario potrà richiedere all'Assicuratore la quota parte del Premio relativo al periodo di validità residua alla data del recesso, inviando una comunicazione:

- a mezzo raccomandata A/R ad AWP P&C Rappresentanza Generale per l'Italia, C.P. 141, Via Cordusio, 4, 20123 Milano.

oppure, in alternativa

- via PEC all'indirizzo awp.pc@legalmail.it indicando nell'oggetto 'BMW Extended Warranty'.

4 Obbligo di avviso della presenza di un'altra Assicurazione in base alla quale possa essere chiesto l'Indennizzo

Quali informazioni è necessario fornire all'Assicuratore, se vi è un'altra Assicurazione alla quale possa essere chiesto l'Indennizzo?

4.1 Obbligo di avviso

Se un Evento Assicurato è coperto da un'altra polizza assicurativa, il Beneficiario dovrà immediatamente darne avviso all'Assicuratore, indicando il nome dell'altro Assicuratore e la somma assicurata.

Tale obbligo non si applica se l'altro Assicuratore è una società del Gruppo Allianz.

4.2 Conseguenze legali della violazione dell'obbligo di avviso

Le conseguenze legali della violazione dell'obbligo sono le medesime di quelle previste all'articolo 3 (*Conseguenze legali in caso di violazione delle condizioni*). Ai sensi di quanto disposto all'articolo 3, la violazione può comportare la riduzione parziale o totale dell'Indennizzo ai sensi della presente Assicurazione, e darà all'Assicuratore il diritto di recedere dal contratto di Assicurazione.

5 Obblighi relativi al pagamento del Premio

5.1 Che cosa bisogna tenere in considerazione quando si paga il Premio?

5.1.1 Pagamento

Il Premio deve essere pagato in un'unica soluzione.

5.1.2 Modalità di pagamento

BMW Bank anticiperà il Premio all'Assicuratore, e il Beneficiario rimborserà a BMW Bank il Premio versato come parte delle rate di finanziamento/leasing.

6 Trasferimento dei diritti del Beneficiario nei confronti di terzi

Quando possono esserci trasferiti i diritti del Beneficiario nei confronti di terzi e quali obblighi devono essere osservati?

6.1 Surrogazione

Qualora il Beneficiario sia legittimato a chiedere il risarcimento a terzi in conseguenza di un Evento Assicurato, una volta corrisposto l'Indennizzo assicurativo tale diritto sarà trasferito all'Assicuratore ai sensi e nei limiti dell'art. 1916 c.c. Il trasferimento non può essere eseguito a danno del Beneficiario. Qualora il Beneficiario vanti un diritto al risarcimento del danno nei confronti di una persona con cui egli sta convivendo al momento dell'Evento Assicurato, il trasferimento dei diritti del Beneficiario non opera, salvo il caso in cui tale persona abbia causato il danno con dolo.

6.2 Obblighi riguardanti la Surrogazione

Il Beneficiario è tenuto a proteggere la sua pretesa al risarcimento o ogni diritto necessario a garantire tale pretesa, in conformità a quanto previsto dalla legge. Ciò significa, ad esempio, che il Beneficiario non potrà pregiudicare il trasferimento del diritto a favore dell'Assicuratore attraverso il suo trasferimento a terzi, abbandono, rinuncia o transazione. Inoltre, il Beneficiario dovrà evitare di pregiudicare

l'esercizio del diritto attraverso la propria inattività (es. incorrendo in termini di prescrizione).

Una volta che il diritto nei confronti del terzo sia stato trasferito all'Assicuratore, il Beneficiario sarà tenuto a fornire ulteriore supporto, nella misura necessaria per facilitare l'esercizio del diritto.

6.3 Conseguenze per la violazione degli obblighi

In deroga a quanto previsto dalla Parte B, Articolo 3.1 (*Riduzione dell'obbligo di fornire copertura in caso di violazione degli obblighi dopo il verificarsi dell'Evento Assicurato*), in caso di violazione delle condizioni di cui all'Articolo 1 (*Obblighi prima del verificarsi dell'Evento Assicurato*), si applica quanto segue:

In caso di violazione dolosa degli obblighi, l'Assicuratore non è obbligato a corrispondere l'Indennizzo, nella misura in cui a causa di tale violazione a quest'ultimo è impedito di chiedere il risarcimento nei confronti del terzo.

In caso di violazione degli obblighi con colpa grave, a causa della quale all'Assicuratore è impedito di chiedere il risarcimento nei confronti del terzo, l'Assicuratore è legittimato a ridurre l'Indennizzo in misura corrispondente alla gravità della colpa, fino anche al totale venir meno dell'Indennizzo. Nessuna riduzione verrà effettuata se il Beneficiario dimostri l'assenza di colpa.

PARTE C – Disposizioni Generali

1 Inizio e fine della copertura assicurativa

1.1 Quando inizia la copertura assicurativa?

La copertura assicurativa inizia alla data indicata sul certificato di polizza.

1.2 Quando cessa la copertura assicurativa?

La copertura assicurativa cessa automaticamente alla scadenza della durata del contratto di Assicurazione concordata (data di scadenza concordata). Tuttavia, la copertura assicurativa termina automaticamente prima della data di scadenza concordata, se:

- Il pagamento dell'Importo Massimo dell'Indennizzo per Evento Assicurato (Parte A, Articolo 1.3 a) è stato raggiunto;
- L'Autovettura è stata venduta all'estero o a una società di noleggio o a una società di gestione delle flotte di automezzi;

L'assicurato è tenuto a comunicare immediatamente per iscritto all'Assicuratore (es. via email, lettera o PEC) la vendita dell'Autovettura.

2 Durata del contratto

Qual è la durata del contratto?

Il contratto di Assicurazione termina automaticamente alla scadenza della durata contrattuale scelta (24 o 36 mesi) senza necessità di disdetta. Tale data è riportata sul certificato di polizza. Il presente contratto assicurativo non si rinnova automaticamente.

3 Cosa succede se l'Autovettura è ferma, venduta o se sopravviene la Cessazione del Rischio assicurato?

3.1 Cosa succede se l'Autovettura è ferma?

Il contratto di Assicurazione non sarà influenzato dal fermo dell'Autovettura.

3.2 Cosa succede se l'Autovettura viene venduta?

a) Vendita dell'Autovettura

Qualora il Beneficiario venda l'Autovettura (eccetto se la vendita è effettuata all'estero, società di noleggio o società di gestione di flotta di automezzi),

il contratto di Assicurazione proseguirà e sarà trasferito all'acquirente dell'Autovettura insieme alla proprietà dell'Autovettura stessa. L'acquirente si assume i diritti e gli obblighi derivanti dal contratto di Assicurazione per il periodo in cui è proprietario. L'acquirente dell'Autovettura ha il diritto di recedere dal contratto di Assicurazione con effetto immediato per iscritto. Il diritto di recesso decade se non viene esercitato entro un mese dal trasferimento della proprietà oppure, se il compratore non era a conoscenza dell'esistenza del contratto di Assicurazione, entro un mese dalla conoscenza del contratto.

La notifica del recesso deve essere inviata:

- a mezzo raccomandata A/R ad AWP P&C Rappresentanza Generale per l'Italia, C.P. 141, Via Cordusio, 4, 20123 Milano.

oppure, in alternativa

- via PEC all'indirizzo awp.pc@legalmail.it indicando nell'oggetto 'BMW Extended Warranty'.

b) Obbligo di notificare la vendita dell'Autovettura

La vendita dell'Autovettura dovrà essere immediatamente comunicata all'Assicuratore per iscritto, da parte del Beneficiario o dell'acquirente.

La comunicazione deve contenere nome, cognome, indirizzo postale e indirizzo e-mail dell'acquirente e deve essere inviata:

- a mezzo raccomandata A/R ad AWP P&C Rappresentanza Generale per l'Italia, C.P. 141, Via Cordusio, 4, 20123 Milano.

oppure, in alternativa

- via PEC all'indirizzo awp.pc@legalmail.it indicando nell'oggetto 'BMW Extended Warranty'.

c) Vendita dell'Autovettura con l'intermediazione di un Centro Convenzionato

AWP P&C S.A.
Sede Legale
7 rue Dora Maar,
93400 Saint-Ouen
France

Capitale Sociale
€ 18.510.562,50

Autorizzata all'esercizio
delle assicurazioni dall'Autorité
de contrôle prudentiel et de
résolution (ACPR)
il 1 febbraio 2010

Registro delle Imprese
e delle Società Francesi
n. 519490080

**Sede Secondaria e Rappresentanza
Generale per l'Italia**
Viale Brenta, 32 - 20139 Milano (Italia)
Tel: 02.23695.1
www.allianz-partners.it

Codice Fiscale, Partita IVA e
iscrizione al Registro delle Imprese
di Milano n. 07235560963 - Rea 1945496

Abilitata all'esercizio
dell'attività Assicurativa
in Italia in regime
di stabilimento, iscritta
in data 3 novembre 2010
al n. I.00090, all'appendice
dell'albo Imprese Assicuratrici,
Elenco I



Nel caso di passaggio di proprietà dell'Autovettura avvenuto con l'intermediazione di un Centro Convenzionato o, l'Assicurazione sarà operativa (in deroga a quanto previsto nella parte A, art. 2.5 "Obbligo di indennizzo da parte di terzi"), con le seguenti modalità e condizioni:

- 1) l'Assicurazione è sospesa per il periodo in cui l'Autovettura è di proprietà del Centro Convenzionato;
 - 2) l'Autovettura deve essere revisionata dal Centro Convenzionato;
 - 3) eventuali vizi riscontrati dal Centro Convenzionato durante l'ispezione, vengono riparati dal Centro Convenzionato stesso e non sono coperti dall'Assicurazione;
 - 4) il Centro Convenzionato deve predisporre e rendere disponibile un rapporto di ispezione dell'Autovettura attestante la certificazione dell'usato analogo a quello previsto per il programma ufficiale BPS/MINI NEXT.
- Si applicano i punti a) (Vendita dell'Autovettura) e b) (Obbligo di notificare la vendita dell'Autovettura) del presente articolo 3.2.

In caso di passaggio di proprietà con l'intermediazione di un concessionario non autorizzato BMW/MINI, l'Assicurazione cesserà di produrre effetti dalla data del primo passaggio di proprietà. La quota di Premio non goduta verrà rimborsata al Beneficiario che ha l'onere di notificare il passaggio di proprietà per iscritto:

- a mezzo raccomandata A/R ad AWP P&C Rappresentanza Generale per l'Italia, C.P. 141, Via Cordusio, 4, 20123 Milano.

oppure, in alternativa

- via PEC all'indirizzo awp.pc@legalmail.it indicando nell'oggetto 'BMW Extended Warranty'.

3.3 Cosa succede se sopravviene la Cessazione del Rischio assicurato?

Se sopravviene la Cessazione del Rischio assicurato, ad es. in caso di radiazione o furto del veicolo, l'Assicuratore è legittimato a trattenere il Premio dovuto sino al momento in cui è venuto a conoscenza dell'evento.

4 Recesso a seguito di Evento Assicurato

Quando è possibile recedere dal contratto a seguito di un Evento Assicurato?

4.1 Diritto di recesso

Ciascuna parte può recedere dal contratto di Assicurazione a seguito del verificarsi di un Evento Assicurato.

4.2 Periodo di preavviso

La notifica del recesso deve essere ricevuta dall'altra parte contrattuale entro un mese dopo la conclusione delle operazioni di liquidazione dell'Indennizzo per l'Evento Assicurato.

4.3 Notifica per iscritto del recesso

La notifica di recesso, ai sensi del presente articolo, deve essere effettuata per iscritto ed invitata:

- a mezzo raccomandata A/R ad AWP P&C Rappresentanza Generale per l'Italia, C.P. 141, Via Cordusio, 4, 20123 Milano.

oppure, in alternativa

- via PEC all'indirizzo awp.pc@legalmail.it indicando nell'oggetto 'BMW Extended Warranty'.

AWP P&C S.A.
Sede Legale
7 rue Dora Maar,
93400 Saint-Ouen
France

Capitale Sociale
€ 18.510.562,50

Autorizzata all'esercizio
delle assicurazioni dall'Autorité
de contrôle prudentiel et de
résolution (ACPR)
il 1 febbraio 2010

Registro delle Imprese
e delle Società Francesi
n. 519490080

Sede Secondaria e Rappresentanza Generale per l'Italia

Viale Brenta, 32 - 20139 Milano (Italia)
Tel: 02.23695.1

www.allianz-partners.it

Codice Fiscale, Partita IVA e
iscrizione al Registro delle Imprese
di Milano n. 07235560963 - Rea 1945496

Abilitata all'esercizio
dell'attività Assicurativa
in Italia in regime
di stabilimento, iscritta
in data 3 novembre 2010
al n. I.00090, all'appendice
dell'albo Imprese Assicuratrici,
Elenco I

4.4 Data di efficacia del recesso

Qualora in Beneficiario receda dal contratto di Assicurazione, il recesso sarà efficace non appena l'Assicuratore riceverà la relativa la notifica. In alternativa, il Beneficiario può decidere che la cancellazione abbia effetto in un secondo momento, ma non oltre il termine della durata del contratto di Assicurazione.

Qualora l'Assicuratore receda dal contratto di Assicurazione, il recesso acquisirà efficacia un mese dopo che il Beneficiario abbia ricevuto la relativa notifica.

5 Recesso per ripensamento dopo la stipulazione

È possibile recedere a seguito della stipulazione del contratto di Assicurazione?

5.1 Diritto di recesso

Il Beneficiario può recedere liberamente dal contratto di Assicurazione entro 60 giorni dalla data di stipulazione risultante dal modulo di adesione. La quota di Premio non goduto verrà rimborsato al Beneficiario al netto delle imposte assicurative.

5.2 Notifica per iscritto del recesso

La notifica dell'esercizio del diritto di recesso ai sensi del presente articolo deve essere effettuata per iscritto:

- a mezzo raccomandata A/R ad AWP P&C Rappresentanza Generale per l'Italia, C.P. 141, Via Cordusio, 4, 20123 Milano.

oppure in alternativa

- via PEC all'indirizzo awp.pc@legalmail.it indicando nell'oggetto 'BMW Extended Warranty'.

5.3. Data di efficacia del recesso

Il recesso avrà efficacia non appena l'Assicuratore riceverà la relativa notifica.

6 Premio in caso di scioglimento anticipato

Se il contratto di Assicurazione viene sciolto anticipatamente, l'Assicuratore ha diritto solo alla parte del Premio assicurativo che corrisponde al periodo in cui è stata fornita la copertura, salvo che la legge non stabilisca diversamente.

Fanno eccezione i seguenti casi:

1) il caso in cui l'Assicuratore dovesse recedere o annullare il contratto di Assicurazione a causa di una violazione, da parte del Beneficiario, degli obblighi di descrizione del rischio o a causa di false dichiarazioni rese con dolo. In questo caso l'Assicuratore conserverà il diritto al Premio assicurativo per tutta la durata contrattuale fino al giorno in cui è stata ricevuta la comunicazione di recesso o di annullamento;

2) il caso di violazione di un obbligo da rispettare prima del verificarsi dell'Evento Assicurato. In questo caso, la quota di Premio da rimborsare al Beneficiario verrà calcolata dalla data in cui la violazione degli obblighi viene rilevata dal Centro Convenzionato Autorizzato.

Se il contratto di Assicurazione si risolve a causa del mancato pagamento del Premio, l'Assicuratore sarà legittimato a chiedere anche il rimborso delle spese.

7 Legge applicabile

Quale legge si applica al contratto di Assicurazione?

Il presente contratto di Assicurazione è soggetto al diritto italiano.

8 Dove può essere intrapresa un'azione legale?

8.1 Giudice competente in caso di un'azione legale da parte del Beneficiario nei confronti dell'Assicuratore

Il Beneficiario può proporre un'azione legale innanzi al Giudice del proprio luogo di residenza o del proprio domicilio, o, in assenza, della propria dimora al momento in cui l'azione legale è proposta.

AWP P&C S.A.
Sede Legale
7 rue Dora Maar,
93400 Saint-Ouen
France

Capitale Sociale
€ 18.510.562,50

Autorizzata all'esercizio
delle assicurazioni dall'Autorité
de contrôle prudentiel et de
résolution (ACPR)
il 1 febbraio 2010

Registro delle Imprese
e delle Società Francesi
n. 519490080

**Sede Secondaria e Rappresentanza
Generale per l'Italia**

Viale Brenta, 32 - 20139 Milano (Italia)
Tel: 02.23695.1

www.allianz-partners.it

Codice Fiscale, Partita IVA e
iscrizione al Registro delle Imprese
di Milano n. 07235560963 - Rea 1945496

Abilitata all'esercizio
dell'attività Assicurativa
in Italia in regime
di stabilimento, iscritta
in data 3 novembre 2010
al n. 1.00090, all'appendice
dell'albo Imprese Assicuratrici,
Elenco I

Se il Beneficiario è una persona giuridica (es. una società per azioni o una società a responsabilità limitata), una società di persone (es. una società a nome collettivo o società in accomandita semplice) o una associazione, il Giudice competente è determinato in base alla sede di attività del Beneficiario.

Se la legge prevede altri fori competenti, che non possono essere esclusi contrattualmente, il Beneficiario potrà anche proporre un'azione legale innanzi agli stessi.

Prima di ricorrere all'Autorità Giudiziaria, ai sensi del D. Lgs. 28/2010 è necessario esperire un tentativo obbligatorio di mediazione, interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it

8.2 Giudice competente in caso di un'azione legale da parte dell'Assicuratore nei confronti del Beneficiario

a) il luogo di residenza o di attività del Beneficiario è conosciuto.

Qualora l'Assicuratore proponesse nei confronti del Beneficiario un'azione legale relativa al contratto di Assicurazione, sarà competente il Giudice del luogo di residenza o di domicilio del Beneficiario, o, in assenza, del luogo della sua dimora al momento in cui l'azione legale è proposta. Se il Beneficiario è una persona giuridica (es. una società per azioni o una società a responsabilità limitata), una società di persone (es. una società a nome collettivo o società in accomandita semplice) o una associazione, il Giudice competente è determinato in base alla sede di attività del Beneficiario.

b) il luogo di residenza o di attività del Beneficiario è sconosciuto

Se, al momento in cui l'azione legale è stata proposta, la residenza, il domicilio e la dimora del Beneficiario sono sconosciute, potremo proporre l'azione legale innanzi al Giudice del luogo della sede di attività dell'Assicuratore o quello della succursale che gestisce il contratto di Assicurazione.

Lo stesso vale se il Beneficiario è una persona giuridica, una società di persone o un'associazione e la sua sede di attività è sconosciuta.

8.3 Giudice competente se il Beneficiario risiede al di fuori dell'Unione Europea, Islanda, Norvegia o Svizzera

Qualora dopo la conclusione del contratto di Assicurazione il Beneficiario si trasferisca in un paese al di fuori dell'unione Europea, Islanda, Norvegia o Svizzera, le parti saranno entrambe legittimate a promuovere un'azione legale relativa al contratto di Assicurazione o all'intermediazione assicurativa esclusivamente innanzi al Giudice del proprio luogo di attività.

8.4 Giudice competente qualora un Evento Assicurato si verifichi all'estero

Se, al momento della conclusione del contratto, il luogo di residenza, domicilio, dimora o sede dell'attività del Beneficiario è l'Italia, e un Evento Assicurato si verifica all'estero, le azioni legali connesse a tale evento potranno essere promosse solo dinanzi al Giudice italiano.

La competenza del Giudice italiano dipende da, se, al momento dell'azione, la residenza, domicilio, dimora o sede dell'attività del Beneficiario è in Italia. In tal caso, il Giudice italiano competente sarà determinate ai sensi degli Articoli 8.1 e 8.2.

Qualora, al momento dell'esercizio dell'azione legale, la residenza, domicilio, dimora o sede dell'attività del Beneficiario non è in Italia, l'azione legale potrà essere promossa innanzi al giudice del luogo della nostra sede di attività.

Se la legge prevede altri fori competenti, in Italia, che non possono essere esclusi contrattualmente, il Beneficiario potrà anche proporre un'azione legale innanzi agli stessi.

AWP P&C S.A.
Sede Legale
7 rue Dora Maar,
93400 Saint-Ouen
France

Capitale Sociale
€ 18.510.562,50

Autorizzata all'esercizio
delle assicurazioni dall'Autorité
de contrôle prudentiel et de
résolution (ACPR)
il 1 febbraio 2010

Registro delle Imprese
e delle Società Francesi
n. 519490080

Sede Secondaria e Rappresentanza Generale per l'Italia

Viale Brenta, 32 - 20139 Milano (Italia)
Tel: 02.23695.1

www.allianz-partners.it

Codice Fiscale, Partita IVA e
iscrizione al Registro delle Imprese
di Milano n. 07235560963 - Rea 1945496

Abilitata all'esercizio
dell'attività Assicurativa
in Italia in regime
di stabilimento, iscritta
in data 3 novembre 2010
al n. I.00090, all'appendice
dell'albo Imprese Assicuratrici,
Elenco I